

Provv. N°

29678/17

Roma, 12/12/2017

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CANCELLERIA CIVILE - SESTA SEZIONE CIVILE - T**

AVVISO

di deposito di ORDINANZA nella causa

1 ANTINUCCI MARK VICTOR
contro

RGN: 20034/16

2 DIREZIONE PROVINCIALE I ROMA UFFICIO TERRITORIALE ROMA 3 SETTEBAGNI

3 CAMERA COMMERCIO UFFICIO DIRITTO ANNUALE ROMA + Altri

1 Avv. DI FONSO SIMONA
VIA CAIO MARIO, 13 - ROMA FAX 06.32651296

2 Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .
VIA DEI PORTOGHESI 12 - ROMA FAX 0696514000

In esecuzione dell'art. 133 cod. proc. civ. si comunica che questa Corte, con ORDINANZA depositata oggi ha:

Vedi Provvedimento Allegato

Si invita al ritiro degli atti di causa presso l'ufficio
restituzioni civile

IL FUNZIONARIO



29678117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - TRIBUTARIA

composta da

██████████

Presidente

██████████

Consigliere

██████████

Consigliere

██████████

Consigliere rel.

██████████

Consigliere

cu + CI
Notifica della cartella
(motivazione semplificata)

R.G.N. 20034/2016

Cron.

C.C. 15/11/2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20034/2016 R.G. proposto da
Antinucci Mark Victor, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Di
Fonso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla
via Caio Mario n. 13, per procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;

- *resistente* -

e contro

Equitalia Sud s.p.a., Camera di Commercio di Roma;

- *intimate* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 720/10/16 depositata l'11 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta dal Consigliere ██████████
nell'adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 15 novembre 2017.

ATTESO CHE

- Circa l'impugnazione per difetto di notifica di n. 4 cartelle di pagamento, Mark Victor Antinucci ricorre per cassazione, essendo rimasto soccombente in entrambi i gradi di merito.
- Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 115, 116 e 140 c.p.c., art. 60 d.P.R. 600/1973, artt. 1362 e 1363 c.c. nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver il giudice d'appello ritenuto perfezionata la notifica delle cartelle nelle forme previste per l'ipotesi dell'irreperibilità assoluta del destinatario.
- Il primo motivo è fondato: dalla spunta delle relazioni di notifica (trascritte in ricorso per autosufficienza) emerge essersi trattato di una «temporanea assenza del destinatario» dall'indirizzo anagrafico (in Roma al Largo Olgiata n. 15); sui retroversi il messo notificatore attesta di aver saputo dal portiere o dalla vigilanza del comprensorio che l'Antinucci era «trasferito», ma a questa annotazione non segue la necessaria indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso Comune, sicché, contrariamente a quanto affermato dal giudice d'appello, era indefettibile l'invio della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, poiché, nei casi di irreperibilità c.d. relativa, vanno osservate tutte le garanzie previste dall'art. 140 c.p.c. (Cass. 24260/2014 Rv. 633117; Cass. 25079/2014 Rv. 634229; Cass. 6788/2017 Rv. 643482).
- La sentenza deve essere cassata in relazione al primo motivo, con rinvio per nuovo esame, assorbiti i restanti tre motivi (inerenti omissione parziale di pronuncia e merito della pretesa fiscale).

. P. Q. M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2017.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 12 DIC. 2017



Il Funzionario Giudiziario

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario

[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LAZIO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	☐	Presidente
☐	☐	Relatore
☐	☐	Giudice
☐		
☐		
☐		
☐		

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3934/2020
depositato il 29/07/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 17611/2016 Sez:17 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

contro:
AG.ENT. - RISCOSSIONE - ROMA
VIA G.GREZAR,14 00142 ROMA

proposto dall'appellante:
PAPATAKI PETROVA DESISLAVA
VIA F. DE SANCTIS 15 00195 ROMA RM

difeso da:
DI FONSO SIMONA
VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15 00195 ROMA RM

Atti impugnati:
INVITO AL PAGAMENTO n° 09720139078237269000 IRPEF-ALTRO 2004
INVITO AL PAGAMENTO n° 09720139078237269000 IRPEF-ALTRO 2005

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 3934/2020

UDIENZA DEL

24/03/2022 ore 09:30

N° 2998/22

PRONUNCIATA IL:

24/03/22

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

24/06/22

Il Segretario

FATTO

Con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Roma, la sig.ra Papataki Petrova Desislava aveva impugnato l'ingiunzione di pagamento indicata in epigrafe, eccependo la decadenza del diritto alla esecuzione forzata, nonché la prescrizione del credito tributario.

All'esito del giudizio di primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta pronuncia la ricorrente aveva proposto appello, ribadendo le eccezioni di decadenza e prescrizione e rappresentando di non aver eccepito l'illegittimità della notifica ex art. 26 D.P.R. 602/73, ma la dichiarazione di irreperibilità ex art.143 c.p.c. dichiarata senza il rispetto delle formalità previste dalla norma e in violazione della differenza tra l'irreperibilità relativa e quella assoluta.

La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, in totale riforma della sentenza impugnata, aveva accolto l'appello, compensando le spese di giudizio.

Con ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, la ricorrente aveva contestato l'illegittimità della compensazione delle spese di lite.

Con sentenza n. 7489 del 24 marzo 2020, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso, disponendo il rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio per la liquidazione delle spese dei gradi di giudizio, compreso quello di legittimità.

La sig.ra Papataki ha riassunto il giudizio, chiedendo, in accoglimento del ricorso introduttivo, la liquidazione delle spese di lite dei quattro gradi di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.

L'Agenzia delle Entrate, invece, si è costituita in giudizio per ribadire la propria estraneità alla vicenda controversa, atteso che le doglianze della ricorrente attenevano solo ed al procedimento di notifica della cartella di pagamento, di cui è responsabile esclusivamente l'Agenzia della Riscossione.



DIRITTO

1. La questione all'esame del Collegio concerne il tema del riparto delle spese di lite nel caso di una sentenza di accoglimento del ricorso.

Nel caso di specie, il giudice di secondo grado, pur avendo accolto l'appello della contribuente, aveva disposto la compensazione delle spese.

Tale pronuncia è stata cassata dalla Suprema Corte.

In sede di ricorso per riassunzione, la contribuente ha ribadito la propria richiesta di accoglimento dell'appello, con condanna alle spese dell'Agenzia.

2. L'appello è fondato e deve essere accolto.

Invero, deve rilevarsi che, nel caso di specie, era intervenuta una dichiarazione di irreperibilità della contribuente, ex art.143 c.p.c., effettuata senza il rispetto delle formalità previste dalla legge e in violazione della differenza tra l'irreperibilità relativa e quella assoluta.

Tale circostanza non è stata contraddetta, nelle varie sedi giudiziali, dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

3. All'esito della precedente ricostruzione della controversia, deve essere accolto l'appello della contribuente.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione accoglie l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese che liquida in euro 1.500,00 complessivi, per ciascuna delle fasi del giudizio di primo grado, dell'appello originario, del giudizio di cassazione e della presente riassunzione, da distrarsi in favore del difensore della contribuente dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2022.

Il Relatore est.

dott. [redacted]



Il Presidente

dott. [redacted]



Roma, 24/03/2020

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CANCELLERIA CIVILE - SESTA SEZIONE CIVILE - T**

AVVISO

di deposito di ORDINANZA nella causa

1 PAPATAKI PETROVA DESISLAVA
contro

RGN: 27499/18

2 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I ROMA + Altri

1 Avv. DI FONSO SIMONA
VIA CAIO MARIO, 13 - ROMA FAX 06.32651296

In esecuzione dell'art. 133 cod. proc. civ. si comunica che questa Corte, con ORDINANZA depositata oggi ha:

Vedi Provvedimento Allegato

Si invita al ritiro degli atti di causa presso l'ufficio
restituzioni civile

IL FUNZIONARIO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. [REDACTED] - Presidente -

Dott. [REDACTED] - Rel. Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI ALTRI

Ud. 15/01/2020 - CC

R.G.N. 27499/2018

Rep. *non 7689*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27499-2018 proposto da:

PAPATAKI PETROVA DESISLAVA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell'avvocato
SIMONA DI FONSO, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I
ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
13756881002;

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 1825/2/2018 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. [REDACTED]
[REDACTED]

Fatti e ragioni della decisione

La CTR del Lazio, nell'accogliere l'appello proposto da Papataki Petrova Desislava proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto contro una cartella di pagamento relativa a IRPEF per gli anni 2004 e 2005, riteneva di compensare le spese dell'intero giudizio con la seguente motivazione: *"...alla soccombenza non si ritiene di far seguire la condanna al pagamento delle spese del giudizio che, pertanto, restando integralmente compensate fra le parti in causa, a motivo dell'instaurazione del presente contenzioso in data 10/12/2013 antecedente al d.lgs.n.156/2015"*.

La Papataki ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, al quale non ha resistito né l'Agenzia delle entrate né l'Agenzia delle entrate riscossione, ritualmente citate.

Con l'unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., art.15 d.lgs.n.546/1992, nonché degli artt.11 e 15 delle disp. sulla legge in generale. La ricorrente deduce che la motivazione posta a base della compensazione era incomprensibile, rimandando ad una disposizione normativa che sarebbe stata applicabile in relazione alla disciplina del c.d. *tempus regit actum*.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata non consente di individuare le ragioni che hanno indotto il giudicante a compensare le spese del giudizio nel quale è risultata vittoriosa la contribuente.

Giova rammentare che in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, applicabile a decorrere dal primo gennaio 2016,

prevede che le spese possono essere compensate in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"-cfr.Cass.n.16470/2018-.

Orbene, dovendosi ritenere che tale disposizione fosse applicabile al contenzioso per cui è processo, essendo intervenuta la sentenza della CTP in epoca sicuramente successiva all'1.1.2016, come risulta dall'epigrafe della sentenza impugnata(Cass. n.17611/2016), la CTR non si è attenuta al predetto principio in quanto, pur in presenza di soccombenza totale, ha disposto la compensazione delle spese processuali su presupposti inintelligibili, escludendo di dovere motivare la compensazione ed errando nel ritenere non applicabile la disciplina appena ricordata.

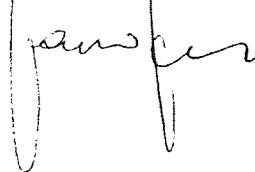
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

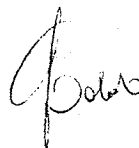
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 15.1.2020 in Roma.

Il Presidente



24 MAR 2020



Roma, 24/03/2020

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CANCELLERIA CIVILE - SESTA SEZIONE CIVILE - T****AVVISO****di deposito di ORDINANZA nella causa**

1 PAPATAKI PETROVA DESISLAVA

contro

RGN: 27499/18

2 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I ROMA + Altri

1 Avv. DI FONSO SIMONA

VIA CAIO MARIO, 13 - ROMA FAX 06.32651296

In esecuzione dell'art. 133 cod. proc. civ. si comunica che questa Corte, con ORDINANZA depositata oggi ha:**Vedi Provvedimento Allegato**Si invita al ritiro degli atti di causa presso l'ufficio
restituzioni civile

IL FUNZIONARIO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. [REDACTED] - Presidente -

Dott. [REDACTED] - Rel. Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI ALTRI

U.d. 15/01/2020 - CC

R.G.N. 27499/2018

Rep.

Non 7489

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27499-2018 proposto da:

PAPATAKI PETROVA DESISLAVA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell'avvocato
SIMONA DI FONSO, che la rappresenta e difende;

C.U. + C.I.

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I
ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
13756881002;

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 1825/2/2018 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/03/2018;

237
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. [REDACTED]

Fatti e ragioni della decisione

La CTR del Lazio, nell'accogliere l'appello proposto da Papataki Petrova Desislava proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto contro una cartella di pagamento relativa a IRPEF per gli anni 2004 e 2005, riteneva di compensare le spese dell'intero giudizio con la seguente motivazione: *"...alla soccombenza non si ritiene di far seguire la condanna al pagamento delle spese del giudizio che, pertanto, restando integralmente compensate fra le parti in causa, a motivo dell'instaurazione del presente contenzioso in data 10/12/2013 antecedente al d.Lgs.n.156/2015"*.

La Papataki ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, al quale non ha resistito né l'Agenzia delle entrate né l'Agenzia delle entrate riscossione, ritualmente citate.

Con l'unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., art.15 d.lgs.n.546/1992, nonché degli artt.11 e 15 delle disp. sulla legge in generale. La ricorrente deduce che la motivazione posta a base della compensazione era incomprensibile, rimandando ad una disposizione normativa che sarebbe stata applicabile in relazione alla disciplina del c.d. *tempus regit actum*.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata non consente di individuare le ragioni che hanno indotto il giudicante a compensare le spese del giudizio nel quale è risultata vittoriosa la contribuente.

Giova rammentare che in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, applicabile a decorrere dal primo gennaio 2016,

prevede che le spese possono essere compensate in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"-cfr.Cass.n.16470/2018-.

Orbene, dovendosi ritenere che tale disposizione fosse applicabile al contenzioso per cui è processo, essendo intervenuta la sentenza della CTP in epoca sicuramente successiva all'1.1.2016, come risulta dall'epigrafe della sentenza impugnata(Cass. n.17611/2016), la CTR non si è attenuta al predetto principio in quanto, pur in presenza di soccombenza totale, ha disposto la compensazione delle spese processuali su presupposti inintelligibili, escludendo di dovere motivare la compensazione ed errando nel ritenere non applicabile la disciplina appena ricordata.

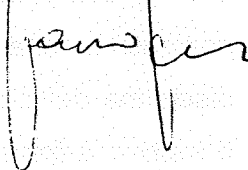
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 15.1.2020 in Roma.

Il Presidente



24 MAR 2020

